

Roma, 22 settembre 2022

Circolare n. 221/2022

Oggetto: Lavoro - CCNL dirigenti – Modifica art. 27 su assistenza sanitaria integrativa – Accordo del 21.9.2022.

In attuazione dell'accordo sottoscritto il 12 luglio 2021, che ha previsto in particolare l'estensione dei programmi di prevenzione sanitaria a favore dei dirigenti pensionati, Confetra e Manageritalia hanno aggiornato con decorrenza 1 gennaio 2022 l'articolo del CCNL riguardante il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa).

Le modifiche apportate stabiliscono una rimodulazione a costo zero della contribuzione datoriale dovuta al Fasdac per i dirigenti in servizio e per la gestione dei dirigenti pensionati, restando comunque invariato l'onere complessivo del datore di lavoro.

Tale variazione produce effetti positivi sul piano fiscale in quanto una quota di contribuzione dovuta al Fasdac (pari a 206,60 euro annui) non rileva più ai fini del raggiungimento del massimale di deducibilità di 3615,20 euro annui fissato per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa (art. 51, comma 2 del TUIR).

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [210/2021](#)
Allegato uno
M/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

ACCORDO DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 27 DEL CCNL
Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC)

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DI AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI,
DI SERVIZI LOGISTICI E DI TRASPORTO COMBINATO

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di settembre in Roma,

tra

CONFETRA – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

e

MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,

PREMESSO CHE

- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provveduto ad attuare gli impegni presi con l'accordo del 12 luglio 2021 con riferimento alla disciplina che regola il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso – FASDAC;
- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la formulazione dell'articolo 27 del CCNL.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO CHE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'articolo 27 del CCNL per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato è modificato come segue:

“Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC)

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- a) **5,29%**¹ a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, **comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care**² **pari a 206,60 euro annui;**
- b) **2,78%**^{2 3} a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

¹ 5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021.

² Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all'art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR.

³ A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d'anno, dal 1° ottobre 2011; al 2,46% dal 1° gennaio 2014; al 2,51% dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021.

3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo **anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento**, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria **che sono** riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, **dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati**.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00⁴ euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Mario Besusso" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo l'organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFETRA



MANAGERITALIA



⁴ Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1° ottobre 2011; euro 2.008,10 dal 1° gennaio 2014; euro 2.032,00 dal 1° gennaio 2016.